

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI  
PRESSO STRUTTURE IN PROPRIETÀ O DISPONIBILITÀ DI OPERA  
UNIVERSITARIA**

Tra le Parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata Opera, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada 82/a, codice fiscale 80003390228;
- A.S.D. C.U.S. Trento, di seguito denominato C.U.S., con sede presso il Dipartimento di Economia via Inama 1, 38122 Trento, codice fiscale 80011170224, partita IVA 00929160224;

**ART. 1 - (Oggetto)**

L'Opera assegna a C.U.S. sette posti letto ubicati negli appartamenti di via Palermo n. 25 int. 1 e 3 e via Palermo n. 23 int. 8, unicamente per l'ospitalità di studenti universitari che praticano attività sportiva a livello agonistico, individuati dal C.U.S.

**ART. 2 (Recesso)**

Le parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti dandone preavviso alla controparte almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

**ART. 3 (Obblighi a carico dell'Opera)**

Sono a carico dell'Opera:

- a) la manutenzione straordinaria degli immobili di cui all'art. 1;

**ART. 4 (Obblighi a carico di C.U.S.)**

Sono carico di C.U.S. Trento:

- a) la comunicazione all'Opera dei nominativi degli studenti universitari soci di C.U.S. da ospitare, nonché la durata della permanenza degli stessi;
- b) la pulizia ordinaria degli alloggi assegnati;
- c) la pulizia straordinaria di fine assegnazione degli alloggi ove necessario;

- d) al termine del rapporto contrattuale, per scadenza o revoca dello stesso, la restituzione all'Opera, liberi da persone e/o cose, di tutti gli alloggi e beni consegnati, in condizioni almeno pari a quelle in cui versavano al momento della consegna, salvo normale deperimento d'uso;

#### **ART. 5 (Corrispettivi)**

Per la messa a disposizione degli alloggi di cui all'art. 1, per il periodo 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016, C.U.S. corrisponderà a Opera, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, € 220,00 (duecentoventi/00) mensili per posto letto, per un importo totale annuale di € 18.480,00 (diciottomilaquattrocentoottanta/00), calcolato considerando quanto corrisposto dagli studenti assegnatari di posto letto dell'Opera a titolo di canone e di rimborso utenze.

C.U.S. verserà all'Opera la somma di cui al punto precedente, non assoggettata ad IVA, in quanto rientrante nell'attività istituzionale dell'Opera, sul conto di tesoreria dell'Opera, alle seguenti scadenze:

- € 6.160,00 entro il giorno 30 novembre 2015
- € 6.160,00 entro il giorno 31 marzo 2016
- € 6.160,00 entro il giorno 31 luglio 2016

#### **ART. 6 (Controlli e verifiche)**

L'Opera potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, senza obbligo di preavviso, in tutti gli alloggi assegnati a C.U.S., al fine di verificare l'andamento della gestione e che i soggetti ospitati corrispondono alle categorie di utenti previste all'art. 1.

#### **ART. 7 (Spese di manutenzione)**

E' fatto divieto a C.U.S., senza preventivo consenso scritto dell'Opera, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.

#### **ART. 8 (Responsabilità e assicurazione)**

C.U.S. esonera espressamente l'Opera da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo degli alloggi.

#### **ART. 9 (Inadempimento)**

L'inadempimento da parte di C.U.S, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente atto ed in particolare il mancato pagamento totale o parziale, anche di una sola rata, decorsi 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza produrrà *ipso iure* la risoluzione della stessa (art. 1456 CC) fatti salvi eventuali altri accordi tra le Parti.

**ART. 10 (Osservanza del codice di comportamento )**

Il C.U.S. dovrà rispettare quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione dei rapporti contrattuali.

**ART. 11 (Disposizioni finali)**

Le Parti sono tenute reciprocamente al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento. Le parti danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso come previsto dall'art. 1, parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 trattandosi di atto formato mediante corrispondenza.